IL GIUDICE UNICO

ED

IL MAGISTRATO COLLEGIALE

NEL

CONTENZIOSO CIVILE

DISSERTAZIONE

DI

DIRITTO GIUDIZIARIO CIVILE

presentata alla Commissione Esaminatrice
per la laurea in Giurisprudenza
NELLA R. UNIVERSITÀ DI TORINO

DA

CARLO SEGRE

APRILE 1883

TORINO
TIPOGRAFIA B. CANONICA E FIGLI
Via Botero, Num. 8

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA
Legato Anselmi
OA. - b
791

All'Ill.mo Signor Preside Comm. Professore Anselmi
Omaggio dell'allievo riconoscente

IL GIUDICE UNICO

ED

IL MAGISTRATO COLLEGIALE

NEL

CONTENZIOSO CIVILE

DISSERTAZIONE

DI

DIRITTO GIUDIZIARIO CIVILE

presentata alla Commissione Esaminatrice
per la laurea in Giurisprudenza
NELLA R. UNIVERSITÀ DI TORINO

DA

CARLO SEGRE

APRILE 1883

TORINO
TIPOGRAFIA B. CANONICA E FIGLI
Via Botero, Num. 8

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA

AI MIEI GENITORI

IL GIUDICE UNICO ED IL MAGISTRATO COLLEGIALE

NEL CONTENZIOSO CIVILE

L'oficio di giudice è una specie di sacerdozio civile che non comporta nè leggierezza, nè pieghevolezza di sorta.
SCLOPIS *Dell'autorità giudiciaria*. c. V.

I.

Fra le questioni relative all'ordinamento giudiziario una vi ha, la quale forma oggetto di viva controversia, non solo fra gli scrittori, ma eziandio fra gli uomini di Stato: essa consiste nel vedere se meglio convenga che l'amministrazione della giustizia sia affidata ad un corpo di magistrati deliberanti collegialmente, ovvero ad un giudice unico.

Al primo concetto si inspirano, salve limitate eccezioni, la nostra legislazione e così pure quelle della maggior parte dei popoli civili d'Europa. Ma gli ordinamenti in vigore sono ben lontani dal soddisfare a tutte le esigenze: voci autorevolissime nel campo della scienza e nei parlamenti muovono a queste leggi frequenti censure e chiedono con insistenza che esse vengano riformate: in Francia ciò avviene da lungo tempo, in Italia si può dire che, dal giorno in cui fu compiuta l'unificazione legislativa, non passò anno in cui non si sollevasse codesta quistione, o in un ramo o nell'altro del parlamento, sia in occasione della discussione del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia, sia colla presentazione di progetti relativi.

Di questi ultimi, molti vennero portati innanzi alla Camera dei Deputati; niuno, che desse luogo a radicali innovazioni, giunse mai ad essere convertito in legge; però è degno di nota che tutti accennano, qual più qual meno, a favorire il sistema del giudice unico; e, coll'appoggio di argomenti diversi, fra cui l'autorità di chiarissimi scrittori, lo si invoca come il solo rimedio veramente efficace dei mali che oggi si lamentano.

Di fronte a questa tendenza così spiccata, sorge spontanea la domanda se siano fondate siffatte speranze, o, in altre parole, se il sistema proposto sia migliore di quello che è invigore.

Posto il quesito in talemaniera esso abbraccia tanto il contenzioso civile, quanto il penale: però sembrami che una soluzione unica non convenga ai due aspetti della quistione; vi sono, è vero, alcune considerazioni generali che possono applicarsi ad entrambi, ma per contro, speciali riflessi si presentano diversamente nell'uno e nell'altro caso, e pertanto io limiterò le mie ricerche esclusivamente al contenzioso civile.

Alcune distinzioni occorrono anche relativamente a quest'ultimo:

Oltre la forma tipica del sistema, sostenuta dal Bentham, che vuole il giudice che sieda solo, tanto nel primo grado di giurisdizione, quanto in appello a conoscere di tutte le cause (e questa niuno pensò mai di attuare in Italia), abbiamo molte varianti:

Vi sono coloro i quali, pur caldeggiando siffatta riforma, sostengono che nella pratica essa si può introdurre soltanto mettendo il giurì a fianco del magistrato togato per tutte le controversie; così opina Carlo Comte (*Considerations sur le pouvoir judiciaire*).

Altri si dichiarano fautori dell'unicità in prima instanza, ma vorrebbero riserbata al collegio alcune cause di maggior importanza, quelle cioè il cui oggetto eccede una determinata somma, e tutte indistintamente quelle di appello: in tale senso suona il progetto Tajani.

Altri, infine, vorrebbero affidata al giudice unico la cognizione di tutte le cause civili in primo grado, mantenendo per l'appello il collegio. Ciò venne proposto dapprima nel progetto d'iniziativa degli onorevoli Martelli e Bizzozero, presentato alla Camera dei Deputati nella seduta del 4 Aprile 1878, poi riproposto e discusso in seno al Congresso Giuridico Internazionale tenutosi in Torino nel Settembre 1880.

Nello svolgimento del tema propostomi, comincierò dall'esame degli argomenti che si adducono in favore dell'unicità, studiando il sistema nella sua forma tipica, perchè le considerazioni che verrò adducendo al riguardo si attagliano, in massima, anche alle varianti che furono proposte per l'attuazione del medesimo e concretate nei progetti sopra ricordati. Di esse terrò pure breve discorso, prima di passare a trattare del sistema della pluralità, il che formerà l'ultima parte del mio lavoro; per altro ommetterò di ragionare della modificazione che è proposta dal Comte, perchè ciò uscirebbe dalla cerchia delle indagini che ho divisato di fare: invero l'illustre autore vuole essenzialmente il giurì in materia civile, e, subordinatamente all'attuazione del medesimo, propugna anche l'instituzione del giudice unico. Quest'ultima dunque, per lui altro non è che una modalità, un accessorio del sistema che egli sostiene in linea principale, e, per seguirlo nei suoi ragionamenti, sarebbe giuocoforza risolvere prima la questione, se il giurì si possa ammettere nel contenzioso civile.

Giova ancora premettere che le due teorie, che si contendono il campo, non sono contrapposte in modo assoluto, in guisa che, la preferenza data all'una, suoni condanna per l'altra: ciascuna ha dei pregi proprii; e, poichè

le esigenze di fatto non permettono, come si dirà in seguito, che si deferiscano al collegio tutte indistintamente le cause, i legislatori, che pur sono favorevoli alla pluralità, ammettono l' altro sistema per le cause minori, nelle quali lo ritengono fecondo di buoni risultati; e d'altra parte moltissimi sostenitori dell'unicità, non solo credono utile la forma del collegio nella suprema corte, chiamata a risolvere le sole questioni di diritto, ma la vogliono anche attuata nei tribunali d'appello.

II.

A sostegno delle due tesi si invocano argomenti di autorità, di storia e di ragione.

Cominciando dai primi, bisogna riconoscere che le forze sono pari d'ambo i lati: Se l'unicità annovera fra i suoi fautori uomini illustri, come Bentham, Comte, Lerminier, Bonjeanne, Odillon Barrot, Tajani, Borgatti, Martelli, la collegialità vanta l'appoggio di persone non meno autorevoli; basterà che io ricordi fra gli stranieri il Montesquieu, il Regnard, il Belime, e il Bordeaux e tra gli italiani, per tacere di molti altri, il Pescatore, lo Sclopis ed infine il voto del secondo congresso giuridico del Settembre 1880.

Venendo agli argomenti storici ed al raffronto della nostra legislazione colle straniere, si invoca, dai sostenitori dell'unicità, l'esempio dell'Inghilterra ove tale sistema funziona da lungo tempo accanto a quello del giurì.

Osserva il Belime che nulla si ha ad invidiare all'Inghilterra in fatto di diritto civile; sappiamo che ivi la giustizia cammina lenta oltre ogni dire, e la storia ricorda le prevaricazioni di alti funzionari della magistratura, sebbene siano molto lautamente pagati. Ma senza soffermarsi sugli inconvenienti che colà per avventura si verifichino, devesi avvertire, che, senza dubbio, gli effetti di una istituzione qualsiasi vanno apprezzati in relazione ai costumi ed alle tradizioni dei popoli che la adottano; saviamente diceva l'Allard: « Il ne faut pas aller demander des leçons aux peuples dont les institutions diffèrent sensiblement des nôtres. » Ora noi siamo essenzialmente diversi dagli Inglesi, e le nostre tradizioni storiche sono contrarie a siffatto sistema. Osserva Federico Sclopis (*Storia della Legislazione Italiana* Vol. II pag. 250) che « La più antica forma dei veri giudizi italiani ammetteva il concorso di più persone nel proferire la sentenza » e poscia rammenta come funzionasse il collegio nei Comuni Lombardi del medio evo, a Lucca fino dai tempi della contessa Matilde, a Venezia, ecc. So che si afferma in senso opposto, che l'istituzione non sarebbe nuova da noi, perchè sperimentata nel Lombardo-Veneto, nelle provincie meridionali ed anche nel Piemonte, e che si dice che il sistema allora in vigore dava buoni risultati e che lasciò desiderio di sè (Progetto Tajani, Relazione Ministeriale). Contro quest'ultima asserzione invoco l'autorevole testimonianza dello Sclopis, il quale narra (Op. cit. Vol. III) che nel 1822 il re Carlo Felice addivenne alla riforma, che sostituì il collegio all'unico giusdicente, perchè si sollevavano unanimi lagnanze contro gli ordini vigenti; e, del resto, io mi domando se sia logico paragonare l'amministrazione della giustizia dei nostri giorni, che noi vogliamo a buon

diritto imparziale e conforme alle leggi, con quella dei governi assoluti dei tempi trascorsi, quando il giudice dipendeva interamente dal cenno del despota, questi non rispettava nemmeno l'autorità della cosa giudicata, e le leggi scritte, o mancavano affatto, od erano disordinate, incomplete, e, in ogni modo, diverse assai dalle attuali. Se raffronti voglionsi fare bisogna istituirli fra le nazioni a noi vicine ed in condizioni poco dissimili dalle nostre, per esempio la Svizzera. Il cantone di Ginevra adottò il sistema in esame per circa trent'anni, poscia dovette abbandonarlo per molte ragioni, delle quali dovrò più oltre tenere parola; e il Gentet delegato del governo Svizzero al congresso giuridico del 1880, narrando tali fatti, avvertiva come quell'esperimento, a differenza di molti altri, non avesse lasciato colà nessun desiderio di rinnovarlo.

Nell'impero Germanico, ove gli studi di diritto sono assai coltivati, emanò, opera di eminenti giureconsulti, il 27 gennaio 1877, una legge sull'ordinamento giudiziario. Essendo essa recente, i compilatori poterono giovarsi dei risultati ottenuti negli altri paesi in condizione uguale di civiltà dall'applicazione dei differenti sistemi; eppure, la competenza del giudice singolo è ivi ristretta in confini molto angusti.

Questi brevi cenni storici e comparativi ci farebbero trarre una conclusione favorevole al sistema della pluralità: essa però sarebbe prematura e fors'anche infondata, perchè non conosciamo tutti i diversi fattori che hanno contribuito a dare siffatti risultati nei diversi paesi. Soltanto un'accurata disamina degli argomenti di ragione può indicarci con sicurezza quale via convenga meglio seguire, e passo ora ad esporre successivamente i motivi che si adducono per dare la preferenza al giudice singolo.

III.

Si sostiene, prima di tutto, che il sistema dell'unicità sia il solo atto a dare magistrati forniti delle condizioni richieste per esercitare convenientemente l'ufficio loro; l'argomento principale, cui si appoggia la scuola, è la responsabilità. Questa viene indebolita in molti modi dalla pluralità, dice il Bentham, ma sempre in proporzione del numero. Il giudice solo in presenza del pubblico non ha altro sostegno che la integrità dei suoi giudizi, altra difesa che la stima generale. Se venisse a commettere un'ingiustizia sotto gli occhi di tante persone interessate a spanderne l'allarme, si vedrebbe solo contro di tutti, esposto alla indignazione universale e la spada delle leggi ricadrebbe sopra la sua testa; perciò quando esso non fosse integro per inclinazione, lo diventerebbe, per così dire, per necessità, in forza di una posizione ove il suo interesse resta evidentemente inseparabile dal suo dovere. La pluralità fornisce i mezzi di assolvere dalle censure, gettandosi l'un l'altro addosso l'odiosità di un ingiusto decreto: è agevole porsi al riparo di una minoranza non conosciuta, far passare per modestia ciò che è viltà (se è noto che vi sia stata divisione d'opinione) dichiarando di non aver potuto resistere alla maggioranza, ed, in ogni caso, far sparire nella folla l'onta di un'ingiustizia. Laddove, il giudice unico è unito in modo indis-

solubile al suo pronunciato: egli deve risponderne in qualsiasi caso in faccia al pubblico.

Così si cerca di provare che il magistrato quando è solo deve essere onesto per necessità; indi si tenta di dimostrare che il medesimo sarà anche diligente e studioso, poichè si riconosce da tutti che la capacità è una delle più importanti doti che deve avere un giudice; il ragionamento che si fa è questo: Perchè egli metta in azione tutte le sue forze intellettuali bisogna scuoterlo, rialzarlo al suo stesso cospetto, addossargli tutta ed intera la responsabilità del proprio operato. Ed egli sarà obbligato a fare del suo meglio (quando si troverà solo al cospetto del pubblico, quando non potrà dissimulare, neppure a sè stesso, la propria negligenza ed insufficienza) per soddisfare alle esigenze dell'ufficio suo, per corrispondere alle aspettazioni dei suoi superiori, davanti ai quali egli si presenta ogni giorno senz'altra raccomandazione che quella delle sue opere.

Le due considerazioni che ho avanti esposte poggiano sopra un presupposto di cui non fu dimostrata la verità; vale a dire, partono dal principio che i giudici siano di lor natura malvagi, che non mirino alla scoperta del vero giuridico, che non siano nè imparziali, nè inclinati allo studio, ma per contro non domandino altro che di scansare la fatica, disposti a commettere ogni sorta di ingiustizie, purchè ciò torni loro comodo. Ora tale premessa è contraria non meno alla realtà delle cose, che alla ragione naturale: « Quisque censetur bonus donec probetur malus » così suona un antico apoftegma. E parimenti non è vero ciò che si asserisce, che la responsabilità sia esclusa dalla pluralità: dirò col Portalis (Rapport à l'Académie des Sciences morales et politiques de Paris dans la séance du 24 juin 1847): Lungi dall'attenuare la responsabilità, essa l'accresce: costituisce pei membri del corpo una solidarietà di rispetto o di disprezzo, di buona o di cattiva riputazione, che li obbliga ad eccitarsi reciprocamente a far bene. Ed infatti l'odiosità che deriva da una men retta pronunzia non colpisce, è vero, una persona sola, ma però cade sull'intero collegio, quindi lo spirito di corpo spingerà ciascuno dei membri di esso ad esercitare sui colleghi una sorveglianza continua ed efficace.

Bentham aggiunge che la pluralità agguerrisce i giudici contro le censure, che basta ad essi di cattivarsi la stima e l'approvazione dei colleghi, poco curandosi del rispetto o del biasimo della generalità dei cittadini.

Quella che lo scrittore inglese qualifica ostinatezza, parmi piuttosto doversi chiamare convinzione di avere agito secondo il proprio dovere, la quale viene rafforzata dalla consonanza delle opinioni dei colleghi, e sembrami poi degno di lode ed onore il giudice che non cerca la popolarità, ma invece si sforza di meritare il rispetto di coloro che coprendo la stessa carica sono, meglio di ogni altro, in grado di apprezzarlo.

I sostenitori del giudice singolo abusano del concetto della responsabilità del magistrato, esagerandone i vantaggi, senza notare che la medesima, spinta a certo ultimo limite, diventa perniciosa all'amministrazione della giustizia; ma di ciò mi riservo di parlare più ampiamente in altra parte di questo lavoro.

I fautori del giudice unico annoverano una serie di difetti, a lor dire, inerenti per necessità di cose al collegio, i quali vengono evitati dal sistema che essi caldeggiano.

Si afferma dapprima che il giudizio è opera di un solo, malgrado l'apparenza della collettività: la commissione istituita per l'esame del progetto Tajani si esprime in questi termini (p. 263): « A null'altro serve la plura-« lità nella maggior parte dei casi, se non ad autorizzare di fatto all'ina-« zione molti dei giudici intervenienti, quelli cioè i quali, sapendo di poter « deferire a colui che sarà costretto per debito d'ufficio presidenziale a « seguire lo svolgimento della causa, si dànno poca premura di formarsene, « un adeguato concetto, pronti, ripetesi, ad uniformarsi all'avviso che « verrà esposto da quello che dovrà redigere la sentenza » Bentham osserva che una serie di cinque, dieci, quindici giudici non presenta che una sola figura efficiente con quattro, nove, quattordici zeri, e gli zeri diminuiscono l'autorità del capo, perchè quell'aria fittizia di concorso, di unanimità, gli dànno una confidenza, una negligenza, che non avrebbe se fosse solo. V'ha di più, si aggiunge; se nella sezione di un tribunale vi è un giudice che avanzi sensibilmente i proprii colleghi per intelligenza e per sapere, egli impone, anche pur non volendo, il proprio avviso ai compagni, i quali null'altro fanno fuorchè aderire alla sentenza di un solo, non indotti a ciò dalle convinzioni rispettive, ma da quel fascino prepotente che esercitano ordinariamente sopra ognuno la scienza e l'energia del volere di un uomo fortemente temprato. Se poi giudici meno idonei, per spirito di male intesa personale dignità e indipendenza, giudicano, con sistema preconcetto, in senso contrario al parere del loro collega più valido, la collegialità null'altro produrrebbe che il trionfo dell'errore a danno della verità illuminata. L'affermazione che nei collegi agisca uno solo dei membri e gli altri restino inerti spettatori, non può essere contraddetta di chi è estraneo al corpo giudiziario, perchè la deliberazione è segreta; e pertanto mi limiterò a ricordare una protesta di un Presidente di Tribunale. Questi (nel n. 38 del giornale *La Legge*, anno 1879) esaminando tale punto del progetto Tajani, scriveva: « non potere accettare l'asserzione del Ministro, una esperienza di vent'anni di carriera permettergli di asseverare che nei Tribunali si discute seriamente e vivamente. » Del resto, ammettendo anche come vera siffatta affermazione, qual vantaggio ne arrecherebbe il sistema opposto? Nessuno: perchè esso stabilirebbe, come regola e come necessità, quello che nel caso del collegio è abuso, che io ritengo non molto frequente, attesa la tendenza comune a tutti gli uomini di cercar l'aiuto altrui nelle difficoltà e nei dubbi che loro si presentano.

L'obbiezione diventa assai fiacca nella sua seconda parte: niuno nega che vi siano moltissimi funzionarii i quali amano fuggire la fatica, e parimenti è naturale che i giudici siano proclivi a deferire all'opinione di chi ha dovuto studiare specialmente la causa, ma che vi sia una tacita, sistematica, non mai interrotta sommissione dell'intero corpo a quello fra i membri, che eccelle i colleghi per le doti di cui è fornito, è cosa inamissibile e contraddetta dai termini stessi in cui viene formulata l'accusa. L'uomo

dotto ed eloquente persuaderà agevolmente coloro che opinano diversamente da lui, e si varrà di questo ascendente, che esercita sopra i medesimi, per trarli dall'errore in cui per avventura siano incorsi; ma essi non sono ciechi, e, quando si convincano che questo giudice, cui sono avvezzi a seguire, sbaglia, possono utilmente reagire, appunto colla forza del loro numero. È desiderio comune che vi sia un complesso di magistrati tutti buoni, ma ciò non vuol dire che sia dannoso che nel collegio uno ve ne sia, eccezionalmente dotto; egli porterà nei giudicati i suoi lumi superiori, ma non renderà perciò inutile il concorso degli altri, perchè anch'egli è fallibile.

A questo punto suolsi dai fautori dell'unicità, e segnatamente da Odillon Barrot, insistere molto sul concetto della cifra brutale che soggioga la verità illuminata. (V. Compte-rendus de l'Académie des Sciences morales et politiques de Paris vol. 96) Ma è forse vero sempre che, quando soccombe l'opinione propugnata dal giudice migliore, il pronunziato del collegio sia erroneo? Che cosa ci autorizza ad affermarlo? Ed ecco come coloro stessi che negano che in seno al collegio abbia luogo la discussione vengono ora implicitamente ad ammetterla: so che si dice che la medesima non è qui feconda di buoni risultati, perchè ha per base l'ostinazione predeterminata, ma ripeterò ancora che tutti sono soggetti all'errore, e che l'oppugnare il parere di colui che si è avvezzi a rispettare, prova, da un lato l'intima convinzione degli oppositori, dall'altro che la sua opinione non era fondata, dacchè egli non potè farla prevalere, malgrado i mezzi di cui disponeva. Nè è qui il caso di parlare di idee preconcette, o di opposizione prestabilita a capriccio, poichè la questione si presenta nuova a tutti i giudici ed essi sono egualmente disinteressati.

Neppure credo abbia gran peso la considerazione svolta in favore dell'unicità dal delegato del governo rumeno al congresso giuridico (Petroni) con queste parole: « Il giudice che è solo deve necessariamente stare attento: nel collegio, quando uno dei membri non ha afferrato un particolare, od ha perduto il filo delle argomentazioni, sapendo di avere accanto a sè un collega, si affida all'attenzione che suppone in lui, e, se neppure questo ultimo non ha capito, si trovano entrambi imbarazzati, laddove il magistrato, che sa di non poter fidare che in sè stesso, ascolterà l'attore ed il convenuto; quello che non comprende, si farà spiegare interrogando le parti, e farà insomma il possibile per rendersi padrone della questione. » Si avverta che una eventuale disattenzione può accadere anche al giudice che è solo, malgrado la sua buona volontà, anzi, ciò gli succederà molto spesso, poichè la sua mente non può a meno di essere stanca delle molte occupazioni. Ed in tal caso non gli resta che pronunciare sentenza avventurandosi al caso, ovvero mandare ad istruire più ampiamente la causa, dando luogo così ad una proroga dannosa alle parti, che non sarebbe stata necessaria, se egli non si fosse trovato in condizioni di stanchezza di mente; per contrario, nel collegio non mancherà mai questo aiuto reciproco, ove occorra, perchè tutti sono obbligati a prestare attenzione, non solo per poter votare coscienziosamente, ma anche perchè, non sapendosi ancora al momento della discussione chi sarà designato come estensore della sentenza, tutti hanno eguale interesse di illuminarsi, afferrando ciascuno dei particolari che vengono svolti dai difensori.

Bentham accusa ancora la pluralità di essere inutile: quando un giudice è chiamato a dare sentenza, così egli ragiona, non è sempre per dirimere una difficoltà reale: sopra cento cause, novanta sono affari in cui si richiede l'autorità del giudice per terminarli, non i suoi lumi intellettuali per sciogliere un contrasto, quindi per le medesime è più che sufficiente una sola persona. Cio che può dare un giudice solo è più che bastante a risolvere la maggior parte di quelle poche in cui si presentano dubbi, e del resto egli non pronuncia se non dopo che la causa è stata istrutta e discussa contraddittoriamente avanti di lui da esperti avvocati, i quali hanno cura di stabilire i fatti e di indicare i punti di diritto: in occasione di tale dibattito le parti svolgono diligentemente tutte le ragioni in prò od in contro, meglio assai che nol possa fare un individuo solo che non ha interesse diretto nella controversia. Ciò fa si che il magistrato trovi il campo libero dagli ostacoli ed il còmpito suo diventi facile. Al postutto, dice Odillon Barrot, quando dubbi gli sorgano può riferire ai colleghi e domandare il loro voto, del quale però egli solo assume la responsabilità.

Non discuto la proporzione che è messa innanzi dall'illustre autore inglese; ammetto con lui che buona parte delle liti vertenti, anzi la maggior quantità, se si bada soltanto al numero loro, non richiede grande capacità in chi le deve risolvere, ed è per questo, oltrechè per molti altri motivi, che le legislazioni le affidano ad un giudice singolo; ma rispetto alle altre controversie non si può sostenere che basti ad illuminare il magistrato la discussione contraddittoria fatta per opera degli avvocati. E di vero, questi non hanno di mira il trionfo della verità giuridica, sibbene la vittoria dei loro clienti ed, a raggiungere questo scopo diverso, si valgono dei mezzi più disparati; presentano il fatto sotto l'aspetto che loro torna più utile, ricorrono a cavilli di ogni sorta, ed invece di chiarire l'oggetto della controversia, complicano sempre più la matassa ed aumentano le difficoltà del magistrato. Dicasi lo stesso per le quistioni di diritto; qui si aggiunga ancora che al giudice incombe l'obbligo di applicare anche quelle disposizioni di legge che le parti avessero trascurato di invocare, in tal caso egli si trova in una via non ancora battuta nè tracciata; e gli ostacoli crescono per lui a dismisura, quando si tratta di cause contumaciali. Nè si potrebbe ammettere il ripiego, suggerito dal Barrot, di consultare i colleghi: quale parere potrebbero dare essi che non hanno assistito alla discussione della causa? E quali sarebbero quei magistrati così zelanti, che vorrebbero, e sarebbero in grado di addossarsi seriamente questo lavoro non obbligatorio e tanto grave?

A questo punto dovrei dimostrare quale sia l'utilità e l'efficacia dell'opera collettiva dei membri del collegio nella risoluzione delle controversie, ma mi riserbo di farlo trattando dei vantaggi della pluralità. Prima però di passar oltre, è d'uopo che io accenni ad una argomentazione del Comte, ripetuta poi da molti altri, la quale, col mezzo di uno strano paragone delle scienze giuridiche colle matematiche, tende a dimostrare superfluo il concorso di più persone nell'esame di un punto di diritto. Ecco in breve il ragionamento dell'egregio autore: « Vedendo come nella scienza dei numeri si compongano delle unità e degli interi con delle frazioni, sembra si

abbia creduto che riunendo dei mezzi sapienti si farebbero dei sapienti; nelle questioni di fatto, che sono alla portata del volgo e non richiedono alcuna speciale conoscenza, devesi riconoscere che, più è ragguardevole il numero dei voti che si riuniscono in un senso, e più è probabile che la soluzione sia buona; ma nelle questioni di diritto nulla prova il numero dei voti, eccettochè siano emessi dagli uomini più capaci, tutti dotati di cognizioni egualmente estese e di carattere egualmente fermo; invece, se si mettono insieme tanti legulei non si potrà mai fare un giureconsulto, se poi in mezzo ad essi vi è un giudice veramente dotto, è la sua opinione che prevale e gli altri non fanno nulla. »

Si può rispondere al Comte ricorrendo ad un altro paragone affatto materiale: tre uomini di forza mediocre avranno minor difficoltà a trasportare un grave peso, che non un uomo solo, per quanto dotato di forza erculea, così tre giudici buoni, se anche non ottimi, non faranno un giureconsulto, ma potranno dare una buona sentenza; inoltre se noi abbiamo molti oggetti da trasportare, (e numerosi sono i tribunali cui devesi provvedere) non sarà difficile trovare ovunque tre uomini di robustezza ordinaria per eseguire il lavoro in comune, ma non sarà così agevole rinvenire in ogni luogo il gigante che possa compierlo da solo; infine è evidente che quest'ultimo esaurirà tosto il suo vigore e non potrà ripetere successivamente lo sforzo, mentre quelli potranno senza ostacoli continuare l'ufficio loro.

Vengo all'esame di uno dei più forti argomenti che militano a favore dell'unicità, voglio dire, l'economia. L'onorevole Tajani nella relazione che precede il progetto da lui ideato scriveva: « Bisogna rialzare l' autorità morale ed il carattere della magistratura; una buona amministrazione della giustizia non si può conseguire se coloro cui è affidata non raccolgono intero ed illimitato il suffragio della pubblica fiducia. Perchè l'azione della magistratura sia rispettata bisogna che i giudici, per le condizioni in cui trovansi costituiti, siano sostenuti dal credito e dal rispetto di tutti. » Egli proponeva di aumentare lo stipendio di tutti i funzionari dell'ordine giudiziario, e, per verità, ciò è imperiosamente richiesto da ragioni di equità e di convenienza: i giudici sono meno rimunerati che i funzionari delle altre amministrazioni dello stato: si vieta loro qualsiasi occupazione estranea all'ufficio che coprono, mentre si vuole che sostengano sè stessi e la famiglia e che mantengano il decoro della carica con uno stipendio veramente meschino, tanto che, ancora di recente, fummo contristati dal doloroso spettacolo del suicidio di poveri pretori, ridotti a quell'estremo passo da strettezze finanziarie. Le conseguenze di tale condizione di cose sono evidenti: Chi è costretto a lottare ogni giorno colla privazione delle cose più necessarie, se riesce a mantenere costante la dignità in ogni suo atto, è un eroe; ma gli eroi sono rari, e, per quanto la magistratura italiana abbia avuto il vanto di enumerarne parecchi, non conviene fare fidanza che s'incontrino ad ogni pie' sospinto; pur troppo l'uomo che vive in mezzo ai bisogni è più d'ogni altro accessibile alle seduzioni dei litiganti. E quando pure si voglia sperare che il sentimento dell'onore sia in lui tanto potente da fargli preferire la miseria — sgraziatamente la parola non è esagerata — all'onta di vendere il

proprio voto, non si deve credere che non nascano altri guai da un siffatto stato: esso genera quella che chiamasi la febbre degli avanzamenti di carriera, la quale menoma di molto le guarentigie d'indipendenza della magistratura rispetto al potere esecutivo. Chi non è povero potrà aspettare con pazienza la promozione, ma chi ha bisogno di essa, per sottrarsi ai tormenti della miseria, cercherà di affrettare il momento agognato, ora abborracciando sentenze, per mostrarsi sollecito nel compiere l'ufficio suo, ora appigliandosi alle raccomandazioni, tanto dannose sotto ogni rispetto; tutto farà per uscire da uno stato poco meno che insopportabile.

Altri danni produce la insufficienza degli stipendi: inaridisce la sorgente dei buoni magistrati: i giovani di maggiore ingegno amano mettersi per altre vie, che sono più fortunose, ma lasciano speranza di maggior ventura, e rifuggono da questa che domanda loro sacrifizi, poi non li ricompensa; essa diventa il rifugio delle mediocrità, che, incapaci di innalzarsi in altro modo e coscienti della propria insufficienza, si appagano della meschina prospettiva che offre loro la carriera della magistratura. Ciò è tanto vero che, non essendo più possibile coprire le vacanze dei posti di pretore, l'onorevole Vigliani dovette promuovere l'emanazione della legge 23 Dicembre 1875, la quale diminuisce i requisiti, già non molto elevati, che la precedente legge, 13 Dicembre 1865, richiedeva per l'ammessione a tale ufficio.

Tutti sono d'accordo nel constatare gli inconvenienti che sono venuto enumerando: come rimediarvi? Bisogna sopprimere il collegio, rispondono i fautori del giudice singolo ed, a capo di essi, il Bentham, perchè dato il sistema della pluralità, egli dice con arguta frase, un piccolissimo aumento diventa male di aritmetica.

Io non credo che il rimedio proposto avrebbe efficacia reale, ritengo che non sì potrebbe conseguire che una leggera economia. E per vero: sostituire un unico giusdicente ad un collegio, che viene soppresso, è impossibile; un uomo solo non avrà mai il tempo materiale per sbrigare tutti gli affari che si presentano nel territorio giurisdizionale, non dirò del tribunale, ma nemmeno del pretore; più gravi sono le cause, tanto maggior tempo richiedesi per istudiarle e per definirle; sarà dunque necessario limitare in angusti confini la competenza territoriale di questo magistrato singolo, e ciò porta ad aumentare notevolmente il numero delle sedi giudiziarie. Ecco perchè dicevo più sopra che il vantato risparmio è solo apparente: nè si obbietti che noi abbiamo alcuni tribunali e non poche preture, in cui il lavoro è tanto scarso che sarebbe, sotto questo rispetto, più che sufficiente un solo magistrato, chè queste sedi val meglio sopprimerle affatto. Il bisogno di un rimaneggiamento delle nostre circoscrizioni giudiziarie è vivamente sentito: abbiamo molte sedi di magistratura le quali non hanno ragione d'essere, anzi sono dannose, non soltanto pel gravame che arrecano alle finanze, ma anche perchè i giudici, che vi sono preposti, risentono nocumento dalla mancanza di esercizio intellettuale: esse vennero mantenute pel timore di ledere interessi di campanile: pertanto è da desiderare che scompaiano al più presto: il risparmio che si otterrà, permetterà di migliorare, almeno un poco, la condizione dei magistrati di tutto lo stato. Certo non si giungerà mai all'ideale del

Barrot di rimunerarli, in guisa che nulla più abbiano a temere, nè a sperare dagli uomini; (e ciò non basterebbe ancora se i giudici non fossero uomini di carattere integro, perchè l'Inghilterra stessa, in cui viene corrisposto ai magistrati uno stipendio tanto elevato, che niun avvocato potrebbe guadagnare di più nell'esercizio della sua professione libera, non andò immune dalle prevaricazioni), pure, intanto, qualche miglioramento è necessario di introdurlo: ebbene: lo si faccia a prezzo di qualunque sacrifizio, chè una buona giustizia, dice ottimamente il Barrot, non si paga mai troppo cara; ma che si cerchi di aumentare gli stipendi col sopprimere il collegio, non si può desiderare da chi reputa quest'ultimo una guarentigia di buona giustizia.

Si suole aggiungere un'altra considerazione, che non è se non la conseguenza di quella che ho svolto precedentemente: il sistema dell'unicità permette una certa economia di personale; avendo a cercare pochi giudici si possono scegliere gli ottimi, quando invece si ha bisogno di trovarne un numero ragguardevole, è forza prendere anche le mediocrità: l'argomentazione mi pare molto pericolosa; si può rispondere che la possibilità di una buona elezione non porge i criterii per addivenirvi, nè implica necessariamente che la scelta sia conveniente; e quando la medesima sia infelice, caso non infrequente, quali frutti darà un sistema che si appoggia essenzialmente alla condizione di avere ottimi funzionarii? Di più sembrami di avere dimostrato a sufficienza che l'adottare l'unicità del giudice non consentirebbe una notevole diminuzione di personale.

Si avverte infine, che quando un magistrato è solo, si conosce il suo vero valore, le promozioni possono farsi a dovere, e che i mediocri non abbraccieranno questa carriera temendo di far palese la loro insufficienza. Ciò è verissimo, però, anche vigendo il sistema della collegialità, si possono evitare siffatti inconvenienti coll'addivenire alle promozioni, col mezzo di concorsi e coll'usar certa severità negli esami in guisa da precludere la via agli incapaci.

Credo di aver esaurito così l'esposizione dei più validi argomenti che stanno in favore del giudice singolo, aggiungendovi quelle confutazioni che mi parevano opportune. Altri se ne adducono di cui vengo a dare un breve cenno, facendone una distinta categoria, perchè sono, non soltanto meno forti dei precedenti, ma anche, a mio avviso, assai controvertibili: Essi sono: La difficoltà di corrompere i giudici, le celerità del procedimento ed il fiorire degli studi di diritto.

Un corpo numeroso, scrive il Bentham, offre mezzi di seduzione che non sono facili quando il magistrato è solo: infatti si forma nei collegi un' armonia, una subordinazione tacita in guisa che, guadagnare il capo, o colui che fa il primo lavoro, è la stessa cosa che accaparrarsi il favore di tutti i membri; come accadeva negli antichi parlamenti di Francia, « L'uomo fermo ed integro, così il Comte, avrà più di fermezza e di integrità, sarà meno accessibile agli intrugli, se giudica solo, che se pronuncia insieme ad altri uomini e, sopratutto, se i voti sono segreti. » Più oltre dimostrerò ampiamente come la pluralità sia una delle più efficaci garantie della indipendenza e dell'incorruttibilità del magistrato; qui mi basterà di richiamare quanto dissi

più sopra, che, cioè, questa tacita, assoluta, irremovibile subordinazione non esiste, che essa è contraria alla natura eminentemente libera ed attiva della mente umana; osserverò in secondo luogo che le parole del Comte implicano una contraddizione, perchè l'uomo integro è quello appunto che si mantiene sempre onesto in qualsiasi circostanza della vita; in ogni caso poi, non mi pare ragionevole il dire che questa sua fermezza venga meno appunto quando egli si trova in condizioni tali da non avere nulla a temere, quando, cioè, il voto è segreto.

La giustizia che si rende dai collegi è più lunga e più costosa, prosegue Bentham. Più giudici e più dilazioni, ognuno produce i suoi argomenti, ogni quistione si divide, si moltiplica: se i membri hanno l'abitudine di essere unanimi, si faranno un punto d'onore d'esserlo sempre, per non indebolire nel popolo l'idea della loro infallibilità: perciò, quando sorge un dissenso, si cerca di conciliarlo, dando rinvii e proroghe a danno dei litiganti, e, quando il disaccordo sia grave, si formano due partiti e crescono sempre più le dilazioni, perchè i giudici sono occupati da una causa assai più importante che quella che si agita fra le parti; per contro, il magistrato che è solo a pronunziare, non fa discorsi inutili, non è disturbato da dissensi, nè da ostinazioni. Prendiamo nota che il Bentham smentisce anche qui ciò che prima aveva asserito a base dei suoi ragionamenti, che cioè nei collegi i membri si adagino all'opinione di chi ha dovuto studiare la causa, senza prendersi cura di esaminarla: ora evidentemente egli ammette che le discussioni abbiano luogo, dacchè lamenta le lungaggini che le medesime producono. Non possiamo a meno di rallegrarci di queste protrazioni, che derivano dalla necessità di armonizzare gli opposti pareri; esse ci provano che il giudice attende con diligenza all'ufficio suo, dacchè lotta pel trionfo della verità, od almeno, di quella che egli crede tale. Bentham, sempre coerente a sè stesso, dice che questa discussione non giova ai litiganti, perchè ha una mira egoistica, sia individuale, sia collettiva; ma parmi innegabile che il cozzo degli opposti pareri, qualunque sia il movente suo, riesca apportatore di luce. Ritornando a parlare della celerità del procedimento, perchè, io mi domando, vuolsi qui disconoscere i vantaggi dell'applicazione della legge della divisione del lavoro, la grande norma economica, che pur domina sovrana in ogni campo? E del resto, prescindendo dalle considerazioni astratte, e attenendoci solo ai fatti, ricordiamo quanto ebbe a dire il delegato svizzero al congresso giuridico, che cioè il cantone di Ginevra dovette abbandonare il sistema dell'unicità perchè, fra gli altri inconvenienti, aveva pur questo, di menare le quistioni all'infinito, a causa delle continue incertezze che tormentano l'animo del giusdicente. Il tardo disbrigo degli affari, che oggi lamentiamo, non dipende già dall'istituzione del collegio, sibbene, in parte, da alcuni difetti del nostro rito giudiziario, che ha bisogno di essere emendato, ed in parte, da lentezza dei magistrati, inconveniente quest'ultimo, già constatato dall'onorevole De Falco, quand'era Guardasigilli, che tentò di rimediarvi con una sua circolare, rimasta poi lettera morta.

Si aggiunge ancora che l'amministrazione della giustizia sarebbe assai più pronta, quando la si avvicinasse maggiormente al domicilio delle parti litiganti,

il che verrebbe consentito dal sistema dell'unicità: questo benefizio è specialmente sensibile nelle cause di minore importanza pecuniaria, e per poterlo ottenere, sogliono i legislatori fare opportune eccezioni al sistema della collegialità, nei paesi ove il medesimo è in vigore. La classe agiata, cui per lo più riflettono le altre cause, non sente grave disagio dalla minor vicinanza delle sedi giudiziarie, e ne è ampiamente compensata dal vantaggio di poter sceglier liberamente i proprii difensori in mezzo ad una pleiade di valenti patrocinatori. Bentham parla di risparmio di spesa da parte dei litiganti, senza spiegare come il medesimo si realizzerebbe; io lo ritengo assai problematico, salvo che si proponesse di estendere a tutte le cause il rito attualmente prescritto pei giudizi vertenti innanzi ai Pretori, il che sarebbe evidentemente un assurdo: nè occorre dimostrarlo.

Si afferma per ultimo, che la pluralità conduce alla decadenza intellettuale: in ogni corpo vi è sempre chi supera gli altri per dottrina, per ingegno, per esperienza; gli altri, poco a poco, si abbandonano a lui, lo seguono ciecamente, cessano di studiare, trascurano di perfezionarsi; invece, quando un giudice è solo, è stimolato continuamente ad estendere le sue conoscenze, di ogni suo progresso si avvantaggia la giustizia, e, per conseguenza, si aumenta la buona riputazione di cui gode; viceversa non può restare addietro nella carriera delle scienze, senza nuocere alla sua fama.

L'uomo istrutto, alla sua volta, quando è gettato in mezzo ad un corpo di mediocri, ove le deliberazioni si prendono in segreto ed a maggioranza di voti, perde ogni sentimento di emulazione; ogni progresso che egli potrebbe fare sarebbe inutile all'amministrazione della giustizia, non meno che alla sua riputazione, quindi si lascierà anch'esso invadere dalla pigrizia e discenderà al livello della maggioranza.

Questo ragionamento parte dal solito presupposto, che manchi nell'animo del magistrato ogni sentimento di dovere e dell'altezza della missione che gli è affidata; inoltre, per ammettere per vere queste considerazioni, bisognerebbe credere che tutto il lavoro che incombe al collegio, si potesse addossare a quello fra i membri che eccelle gli altri; non si avverte che il giudice singolo, appunto perchè è isolato, non sente gli impulsi dell'emulazione, e, sopra tutto, gli manca il tempo di perfezionarsi; non è infine esatto il dire che le doti speciali di cui è fornito un giudice siano inutili nel sistema collegiale, perchè egli può esercitare sui compagni un'azione utilissima ed efficace, traendoli dall'errore, in cui per avventura fossero incorsi, nè egli ha a temere che i suoi meriti rimangano ignorati; perchè, dove si rivela la dottrina del magistrato, è specialmente nella motivazione delle sentenze ed il nome dell'estensore è conosciuto, secondo il disposto della nostra legge, come di altre.

Uno dei motivi per cui il cantone di Ginevra abbandonò il sistema dell'unicità, al dire del Gentet, si è la decadenza delle funzioni giudiziarie cui conduceva il medesimo. « Cotesti giudici, (sono sue parole riportate nel num. 42 del 21 settembre 1880 del *Monitore dei Tribunali* di Milano) tanto scrupolosi ed infiniti avranno la virtù di fare ben presto astrazione dalle discussioni delle parti non ascoltandole più; e allora gli avvocati si persuade-

ranno tosto della inutilità delle proprie fatiche e dei proprii studi: Che cosa faranno invece di discutere oralmente? Diventeranno semplici procuratori e scriveranno lunghi, interminabili atti. Dove n'andrà lo splendore della giustizia nell'aula dei tribunali divenuta deserta? »

Mi rimane a discutere un ultimo argomento, che non entra nè nell'una, nè nell'altra delle categorie sin quì esaminate: non nella prima, perchè ha un'importanza molto più apparente che reale, non nella seconda, perchè non appartiene al numero di quelle considerazioni, le quali, addotte per sostenere l'unicità, valgono piuttosto a combatterla. Esso non prende a base teorie indimostrate ed inaccettabili, sibbene l'esperimento fatto in Italia dal 1865 in qua, di una competenza abbastanza ampia lasciata al giudice singolo, cioè, al Pretore.

Ecco, in breve, in che cosa esso consista: Le cause della classe meno agiata della popolazione volgono, quasi tutte, sopra oggetti il cui valore non eccede le lire millecinquecento; le statistiche provano che esse si fermano per lo più al primo grado di giurisdizione, perciò non vengono esaminate dal collegio. Tal fatto, dicesi, costituisce una grave ineguaglianza di trattamento. Sorsero vivaci proteste per parte di autorevolissime persone, e, fra queste, dell'onorevole Mari che, nel primo Congresso giuridico internazionale tenutosi in Roma nel 1872, ebbe ad esclamare essere « una somma ingiustizia l'accordare ai signori e negare ai poveri quella che si reputa una garanzia di buona giustizia ». La questione viene anche presentata sotto un altro aspetto, che è il seguente: Il codice di Procedura Civile Italiano ampliò notevolmente la competenza che il precedente codice Sardo accordava al giudice di mandamento, volendo (come si esprimeva l'on. Vacca nella relazione a S. M. il Re) largheggiare di fiducia verso la giovane magistratura. Sono oramai scorsi più di diciasette anni, ed il nostro legislatore non ebbe a pentirsi di questo suo atto; perchè dunque non si potrà sperare un risultato egualmente buono dall'estendere siffatta competenza a tutte le cause civili? La difficoltà di una controversia non dipende dal valore del suo oggetto; (*V. Atti del Congresso giuridico del 1880 pag. XXIV e XXV*) si possono avere quistioni intricate, tanto in una causa il cui oggetto non valga mille lire, quanto in un'altra in cui si litighi per molte migliaia di lire. Di più, i Pretori vennero provati in alcune quistioni accordando loro competenza illimitata per ragione di valore, (art. 82. Cod. Proc. Civ.) e anche in questa parte l'opera loro fu degna d'encomio.

Si noti, che a questo ufficio vengono ora chiamati i giovani che muovono i primi passi nella carriera della magistratura, che sono male retribuiti, che mancano di ogni materiale di studio, talvolta persino delle leggi dello stato; sostituiamo ai medesimi magistrati che abbiano acquistato lunga esperienza, miglioriamone la condizione e potremo allora, con piena tranquillità, deferire loro la cognizione di tutte le cause civili.

Nel rispondere a questa serie di argomentazioni, delle quali non disconosco la gravità, non tratterò la questione della divisione della competenza per ragione di valore e di materia, solo, per iscagionare il legislatore dall'accusa d'avere adoperato due pesi e due misure, osserverò preliminarmente, che egli

per evitare questo dualismo di sistema, non poteva tenere che una di queste due vie: o istituire un tribunale collegiale in ogni sede di pretura, od affidare tutte indistintamente le cause ai tribunali di circondario; impraticabile la prima, per la impossibilità di trovare tanti magistrati quanti ne occorrerebbero, e di pagarli adeguatamente; assurda la seconda, perchè a questi due inconvenienti aggiungerebbe i seguenti: di obbligare i litiganti a spese enormi per recarsi a patrocinare le loro cause, o per farsi difendere da legali residenti nelle sedi dei tribunali, di rendere inutile l'adire il magistrato, perchè le sentenze emanerebbero dopo un tempo lunghissimo: in ogni caso poi è evidentemente superfluo l'esame collegiale, perchè si può, a ragione, dire di queste liti ciò che il Bentham, troppo generalizzando l'espressione, diceva di tutte le controversie, che, cioè, richiedono soltanto l'autorità del giudice per definirle, o, se presentano dubbi, che questi siano di facilissima soluzione. Che cosa rimaneva dunque a fare al legislatore? Doveva abbandonare il sistema del collegio, pur reputandolo necessario, per ciò soltanto, che non poteva accordarlo alle cause minori? Ciò non mi pare punto logico, e credo che egli non meriti l'accusa di avere commesso un'ingiustizia nello stabilire queste differenze di trattamento, poichè egli ha assegnato alle diverse specie di controversie quel magistrato che, secondo il suo criterio, è, non solo sufficiente, ma anche conveniente: non si venga a dire che le difficoltà sono sempre le stesse, qualunque sia il valore dell'oggetto dedotto in contestazione: il giusto è sempre uno, ma i diritti sono varii e diversamente si presentano; il caso del povero contadino il quale si rifiuta di pagare il prezzo che era stato pattuìto di una coppia di buoi, perchè allega vendutigli malati, è analogo a quello del ricco commerciante, il quale controverte sul prezzo di un carico di bestiame, che gli giunge da lontane regioni, affermando che un deterioramento è seguito nella merce, in dipendenza delle cattive condizioni in cui fu operata la spedizione, per fatto imputabile al mittente; ma chi non vede quanto siano diverse le indagini da farsi, le prove da ammettersi, i criteri da seguire, nel decidere l'una e l'altra lite? Il legislatore si è preoccupato essenzialmente della necessità di una giurisdizione semplice, economica, in modo che le spese del giudizio siano proporzionate al valore della controversia, e in guisa che le parti non abbiano ad astenersi dall'adire il magistrato per la gravezza delle tariffe giudiziarie; di un procedimento amichevole e quasi paterno, perchè trattasi di fatti semplici da accertarsi nella loro esistenza reale, piuttosto che col corredo delle formalità legali, pronto, perchè di solito i fatti in contestazione non sono constatati da prove scritte; molte volte è necessario ricorrere alla consuetudine, piuttosto che alla legge, occorre al giudice di mettere a contributo il suo buon senso, piuttosto che le sue cognizioni giuridiche: è utile tentare un amichevole componimento, per evitare di accrescere l'irritazione delle parti colla pronunzia di una sentenza. Avvertiva, pertanto, il patrio legislatore che un uomo solo poteva provvedere alla bisogna, che anzi, queste particolari funzioni sarebbero state poco conciliabili colla severità e rigidità di un corpo giudiziario.

Venne la legge nostra tacciata d'incoerenza, perchè, mentre dà una spiegata preferenza al giudice collegiale, stabilisce un' eccezione che soverchia

la regola, ossia, lascia al giudice singolo di decidere il maggior numero delle controversie.

È però assai facile scagionarla da tale imputazione, quando si badi alla qualità, piuttosto che alla quantità delle cause, e si dovrà anzi dire che essa si mantenne coerente ai suoi principii, ove si noti che sottrasse alla competenza del Pretore liti di valore pecuniario anche minimo, quando, per la natura dei diritti in contestazione, eravi ragione di temere che il giudice singolo non presentasse le volute condizioni di capacità e di indipendenza.

Non credo di poter seguire coloro i quali, constatando i buoni risultati ottenuti dal legislatore nell'ampliare la competenza del giudice unico, sperano un esito egualmente buono nell'affidargli tutte le controversie.

Per vero, le innovazioni del codice Sardo del 1859 e quelle del codice attuale si conciliano colle mutate condizioni della ricchezza pubblica, e colla maggior ripartizione della proprietà, ma non deferiscono al Pretore le cause più gravi; questo magistrato non ha avuto occasione di dar prova della sua capacità nelle liti che possono presentare gravi dubbi, sia per la natura dei diritti controversi (quistioni di *stato*, di *falso*, ecc.), sia per la complessità dei fatti, nel quale ultimo caso, il valore dell'oggetto supera, si può dire, sempre le lire millecinquecento. Nè si può trarre argomento dall'esercizio della giurisdizione a lui spettante, in virtù dell'art. 82 del cod. di Proc. Civ., illimitatamente per ragioni di valore, chè in questi casi egli pronunzia sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazioni, colla maggior celerità di procedura (art. 696 Cod. Civile); lasciando impregiudicata la quistione di merito; non risolve dubbi, si limita a dare un provvedimento temporaneo, che non si può differire.

Per tutte queste circostanze che sono venuto esaminando, ritengo che l'opera del giudice unico, entro certi limiti, è richiesta da una necessità imperiosa ed è feconda di buoni risultati; ampliata oltre questi confini, l'esito diventa incerto: l'unicità a mio avviso è insufficiente ed anche pericolosa.

IV.

Già ebbi occasione di notare più sopra che mai non si propose l'attuazione pratica del sistema dell'unicità, quale venne formulato da Bentham, invece si misero innanzi diverse varianti del tipo originale, concretate a loro volta in alcuni progetti di legge, dei quali non sarà fuori di luogo fare un breve cenno.

Vi sono coloro i quali si limitano a chiedere l'ampliamento della competenza dei Pretori; il progetto Raeli prima, poscia quello De Falco (del 1871) la portavano a lire duemila; il Tajani non esitava ad estenderla a lire tremila, riducendo i tribunali ai soli capoluoghi di provincia. Esso si dichiarava (V. Relazione Ministeriale) apertamente propenso al giudice singolo, sembra però non gli accordasse pieno favore dacchè voleva conservare il collegio « nel cui seno dovevano di tanto in tanto ritemprarsi » i magistrati in missione, cui divisava di affidare l'uffizio di giudice unico. Questo progetto tende a conciliare le esigenze dell'amministrazione della giustizia colle condizioni

delle finanze dello Stato, ed ha una parte lodevolissima, in quanto cerca di correggere la viziosa circoscrizione giudiziaria esistente: per altro non sono d'opinione che giovi l'allargare la competenza del Pretore, non già perchè io ritenga immutabile il limite delle lire millecinquecento, sibbene perchè, trattandosi di una giurisdizione eccezionale (per adoperare il vocabolo usato dal Pescatore), credo che la attuale sia già più che sufficientemente ampia, nè credo torni utile privare interessi più gravi (quali sono coinvolti nelle liti di valore maggiormente elevato), delle guarentigie che offre la collegialità,

L'onorevole Mancini, nel discorso pronunziato alla Camera dei Deputati il 19 Aprile 1877, preannunziava un progetto, da lui poi presentato il 13 Giugno dello stesso anno, in cui, invece di sopprimere i tribunali che hanno poco lavoro, li riduceva al solo Presidente, il quale doveva funzionare come giudice unico. Ciò, egli diceva, non iscontenterebbe le popolazioni, come il privarle di essere sede di tribunale e, se poi si vedeva che l'esperimento desse buoni frutti, si avrebbe potuto estenderlo.

Questa riforma non è approvabile: sarà un ottimo espediente per contentare interessi di campanile, non è il frutto di una convinzione profonda: nell'amministrazione della giustizia non si debbono fare esperimenti a cuor leggiero, non si devono trattare diversamente interessi uguali, e che perciò hanno diritto ad una protezione egualmente efficace: se un tribunale non ha ragione d'essere in un certo luogo, lo si sopprima; sarà ragionevole costringere gli abitanti di quella località ad un certo disagio, non sarebbe giusto privarli di una guarentigia che, a tutela degli stessi interessi, si accorda in altra regione.

Più radicale, il progetto degli onorevoli Martelli e Bizzozero affida tutte indistintamente le cause al giudice singolo in prima istanza, in appello mantiene il collegio. Questa è la riforma che raccoglie maggior numero di suffragi: essa venne strenuamente propugnata in seno al congresso giuridico del 1880 dal Manfredini. Egli, riconoscendo i vantaggi di ciascuno dei due opposti sistemi, spera di ottenere un massimo effetto utile adottandoli entrambi insieme riuniti; e, per dimostrare la bontà della sua proposta, così si esprime: (*V. atti del congresso pag. XLVI*) « Il giudizio risponde a verità e giustizia solo quando il giudice è responsabile ed è tale quando è solo, ma vien fuori la verità lucida quando la causa é discussa. » Un dilemma per me è inevitabile: O la discussione è inutile, e allora perchè questo lusso, questo spreco di conservare il collegio in appello? O la si crede necessaria alla scoperta del vero, ed è questo appunto il caso in questione, (perchè si dice chiaramente che vien fuori la verità dal dibattito fra i membri del collegio) e allora come si potrà sperare che il giudice pronunzi secondo giustizia, senza essere stato illuminato dalla discussione, salvo che vogliasi ammettere in lui la facoltà della divinazione? Nè si venga a dire che la legge vigente stabilisce un'identica condizione di cose, riguardo alle cause demandate ai Pretori, chè le medesime vengono risolte da magistrati che il legislatore ha presunto capaci, e l'esperienza, in genere, ha confermato le speranze, mentre nella progettata riforma, si sa in precedenza che i giudici sentenzieranno,

senza aversi potuto formare una chiara cognizione dei fatti contestati, per mancanza di discussione.

Un'ultima osservazione relativa al sistema dell'unicità: Esso suppone un uomo fornito di dottrina e di esperienza al più alto grado: chi sarà dunque l'eletto che potrà degnamente coprire l'ufficio di giudice singolo? Il pretore attuale, non certamente: basti avvertire che tale carica è quasi il primo gradino della scala della magistratura, riflettere ai pochi requisiti che si domandano per coprirla, e, pur troppo, al basso livello in cui è caduta, per convincersi senz'altro che il pretore sarebbe insufficiente.

Il progetto Mancini designa il presidente di tribunale; ma ciò è compatibile soltanto col ristretto campo di quella riforma, limitata a pochissime sedi ed in via di semplice esperimento. Rimane il giudice di tribunale: il Tajani credette che il medesimo « dopo essersi nutrito di tutto ciò di cui è fecondo un ambiente giuridico di qualche importanza ed essersi fatta per tal modo una scienza e coscienza individuale », potesse diventare un conveniente giudice singolo. Però l'on. Tajani vuole che tale missione del giudice di tribunale sia revocabile, per evitare a lui i danni dell'isolamento, e questo non si concilia se non colle speciali riforme da lui divisate; non parlo dei difetti inerenti alla precarietà della carica, ma osservo che il sistema della missione, sia temporaria sia permanente, non è scevro di inconvenienti: questi magistrati, avvezzi alla funzione collegiale, destinati di un tratto a sedere soli arbitri delle contestazioni, non potranno che fungere assai imperfettamente l'ufficio loro; si tratta di una novità cui bisogna abituarsi, e non sarà senza danno dei litiganti che essi faranno il tirocinio. S'avverta infine che si avrebbe ragione di temere che molti di essi, come i pretori attuali, non fossero forniti delle doti necessarie per chi dev'essere solo giusdicente.

Annoverata quest'ultima delle difficoltà che accompagnano il sistema del magistrato unico, una conclusione mi sembra doversi trarre in quanto sono venuto dicendo intorno a questi progetti di legge: essi non eliminano i difetti della forma tipica del sistema, aggiungono ai medesimi altri loro proprii; e d'altra parte la molteplicità e la discordanza loro suona, a mio avviso, la più bella condanna di un sistema, di cui gli stessi suoi più caldi ammiratori sentono di non poter proporre la attuazione pratica, senza introdurvi temperamenti e modificazioni, che finiscono per snaturarlo completamente.

V.

Ottimamente scriveva l'illustre Sclopis che « l'ufficio di giudice è una specie di sacerdozio civile che non comporta nè leggierezza, nè pieghevolezza di sorta ». È questo un assioma di assoluta evidenza, cui nessuno pensò mai di mettere in dubbio, per quanto si discuta per vedere quale sistema meglio valga a dare magistrati capaci di far bene e volenterosi di attendere degnamente ai proprii doveri. Ora io credo che soltanto la forma collegiale dei giudizi possa far sì che si proferiscano sentenze, precedute da una seria e proficua meditazione, dotte ed imparziali.

Dimostrerò anzi tutto, come si possa ritenere che i giudicati del collegio siano di regola più conformi a verità che non quelli del giudice singolo; non voglio dire con ciò che quest'ultimo debba sempre errare, solo che le condizioni nelle quali egli pronunzia, sono meno favorevoli, di quelle in cui trovasi il collegio, al raggiungimento del vero giuridico.

Per vero: che cosa deve fare il magistrato? Formarsi un concetto chiaro e preciso, quanto gli è possibile, del fatto su cui si controverte, ed applicare la norma giuridica conveniente: queste operazioni, le quali talvolta si compiono cumulativamente, sono difficilissime. Il fatto non è mai presentato al giudice in modo chiaro ed indiscutibile: o la passione, che fa velo agli occhi degli interessati, toglie loro di conoscere la verità, od essi stessi, a bello studio, cercano di adombrarla coll'aiuto di esperti patrocinatori, servendosi di cavilli d'ogni sorta, trascurando ciò che loro nuoce, mettendo in evidenza, amplificando quello che loro giova. Occorre che il magistrato nel prendere cognizione dell'oggetto della lite sceveri il vero dal falso, ed ecco quali siano al riguardo i vantaggi del sistema della pluralità. La discussione sorge spontanea: ciascuno, sentita la relazione all'udienza, ascoltate le arringhe dei difensori, si forma un particolare concetto del caso in esame: a suo tempo lo comunica ai colleghi, espone i suoi argomenti, sostiene le sue tesi, forza coloro che opinano diversamente a fare altrettanto, i pareri opposti si temperano e si elidono reciprocamente, e per tal modo è certo, che la fattispecie viene esaminata sotto tutti i suoi punti di vista e che le nozioni dei varii membri del collegio si completano a vicenda. Nè si può dire superflua la presenza di alcuno di essi: forniti come essi sono di virtù e di cognizioni disparate, il contributo, che ciascuno porta all'opera comune, è egualmente prezioso; il più giovane può avvertire un punto qualunque, che per avventura è sfuggito al più anziano; lo stesso accade quando si addiviene ad alcuno dei procedimenti probatorii: vi sarà nel collegio chi pone mente al contegno specialmente studiato, o stranamente esitante, che in qualche punto assume un testimonio: potrà taluno suggerire una domanda improvvisa e suggestiva, che scandagli l'animo dei comparenti, meglio che una filza d'interrogazioni già prevedute da coloro che debbono rispondere.

Il giudice che è solo a decidere una lite, formatosi un criterio di essa, procede nell'ulteriore suo còmpito partendo da questa base; se essa è sbagliata continuerà nell'errore, perchè non vi è chi possa avvertirnelo, ed è assai difficile che se ne avveda egli stesso, per quanto sia diligente e studioso: ciò per la natura stessa dell'uomo, che scopre facilmente le mende altrui e non vede le proprie.

Può accadere al magistrato che è solo di violare, senz' avvedersene, il precetto che gli impone di pronunciare « juxta allegata et probata », confondendo le nozioni acquistate all'udienza con quelle che giungono, prima, o dopo, al suo orecchio; inconveniente grave, ma facile ad evitarsi, quando la deliberazione sia opera di più persone a molte delle quali riesce affatto nuovo l'oggetto della lite, noto solamente per l'esame degli atti e per la discussione seguita all'udienza.

I vantaggi del sistema della pluralità si manifestano in modo più evidente in quella parte della funzione del magistrato che consiste nell' applicare la legge al fatto accertato: il campo è più vasto e la via meno sicura: le divergenze di opinioni sono grandissime; le norme scritte nei codici vengono interpretate nei modi più disparati, applicate in sensi opposti; di più è raro che esista una disposizione precisa che corrisponda esattamente al caso di esame, bisogna ricorrere alle regole che governano materie analoghe, Si richiede in chi deve pronunciare la conoscenza delle principali dottrine svolte dai più illustri autori, e, specialmente, della giurisprudenza delle varie corti dello stato: cognizioni così estese, che non basterebbe tutta la vita di un uomo ad acquistarle completamente, delle quali ciascuno possiede soltanto una piccola parte.

Ora, nel collegio, ciascuno porta la sua pietra all'edifizio che devesi innalzare in comune: il magistrato oramai incanutito sui banchi del tribunale, temperera opportunamente le teorie troppo ardite, che il giovane, fresco di studi e non fornito ancora di pratica, vorrà applicare con soverchia larghezza; chi fece studi speciali sopra una data materia esporrà preziose osservazioni, che illumineranno e faranno riflettere i colleghi; così lo studio della causa è completo, fecondo di buoni risultati e non grave, perchè diviso.

Un altro inestimabile benefizio arreca il sistema collegiale: l' amministrazione della giustizia è pronta, senza cessare di essere cauta. Se qualche dubbio si affaccia alla mente di un giudice, i colleghi potranno dissiparlo, salvo, quando il medesimo fosse generale e si riconoscesse che la causa non fosse ancora sufficientemente istrutta, ad emanare una sentenza interlocutoria. Se invece vi ha soltanto divisione di opinioni, ciascuno difende la propria, col calore che dànno le forti convinzioni; chi è vincitore non esiterà menomamente a concretare il suo parere nella sentenza, chi è vinto sottoscriverà egualmente tranquillo a quella risoluzione, che dapprima avversava e cui poscia accedette, persuaso dalla forza dei ragionamenti dei compagni.

Per contrario, il giudice che si trova solo è continuamente tormentato dalle incertezze; egli teme sempre di non essere sufficientemente illuminato, per evitare gli errori ama di prolungare le udienze, è facile ad ammettere nuove prove, proclivo alle sentenze interlocutorie, sperando che si faccia la luce; così egli non chiude la strada al cavillo, e dà luogo a certe dilazioni, le quali giovano soltanto al debitore moroso, cui permettono di protrarre l'adempimento delle sue obbligazioni. Quando poi crede di potersi decidere a dare sentenza, (io lo suppongo scrupoloso nell'adempimento dei suoi doveri) vi spende un tempo immenso, non soltanto per la difficoltà intrinseca di un lavoro pel quale non potrà giovarsi dei consigli di altri, che abbiano insieme studiata la questione, quanto anche, perchè non può a meno di essere incerto nel dare una decisione, che non è confortata che dalle sue convinzioni.

Infine, le sentenze del magistrato collegiale hanno in loro favore una presunzione di giusto apprezzamento dei fatti, e di retta applicazione della legge, che manca ai pronunziati del giudice singolo. Per vero: noi possiamo

sperare che questi siano buoni, se è dotto chi li proferisce, ma sappiamo al tempo stesso, che ognuno è fallibile, e nulla ci assicura che, nel caso speciale, non vi siano errori; invece, le deliberazioni del collegio sono opera di più individui, mossi da sentimenti diversi, forniti di capacità diseguale; come potranno essi accordarsi per dare sentenza? Il terreno comune non può essere altro che la verità, alla quale tende per propria natura la mente umana: il giusto è sempre uno in qualsivoglia condizione di cose; finchè vi sono discrepanze fra i giudici, è a credere che qualcuno sia in errore, a misura che le differenze vanno scemando, si può ritenere che essi si accostino al vero.

Nell'amministrazione si tiene conto dei vantaggi che presentano i corpi collegiali perchè essi sono posti a fianco dei piu alti funzionari dello stato, per consigliarli, e per sindacare il loro operato, e ciò, malgrado che gli atti amministrativi siano revocabili e l'agente responsabile al massimo grado, malgrado che non si tratti, come nelle cose giudiziarie, di risolvere continui dubbi, e che il provvedimento debba sempre emanare prontamente. Con quale plausibile motivo si nega di accomunare siffatti benefizi alle autorità giudiziarie? Come potremo chiedere loro che assumano la responsabilità delle proprie decisioni quando non diamo ad esse i mezzi per illuminarsi? Per ultimo, non bisogna dimenticare che la responsabilità gioverà a mettere in azione tutte le forze intellettuali di cui taluno dispone, ma non potrà mai fare che egli dia di più di quello che ha, od in altre parole, che conferisca tutta quella copia di dottrina, che può essere il portato soltanto dell'opera collettiva di più persone.

Aggiungerò come i collegi giudiziarii giovino all' aumento della coltura giuridica: il concambio delle idee dissipa i dubbi e gli errori, il continuo giornaliero dibattito tien desta l'attività intellettuale, avvezza i giudici alla riflessione ed all'attenzione, mentre l'emulazione reciproca li sprona incessantemente allo studio, all'aspirazione verso mete più elevate; gli avvocati dal canto loro, quando sanno di parlare innanzi a persone capaci di seguirli, vanno a gara nel procacciarsi cognizioni legali per farne sfoggio all'udienza.

Non basta che i giudici siano dotti: è necessario che il corso dei giudizi proceda senza riguardo nè distinzione di persone, che il magistrato, nel pronunziare, non si attenga che al testo della legge ed alla voce della coscienza. Noi vogliamo che colui il quale è chiamato a sì alto ufficio, sia un nobile e fermo carattere, che sappia spogliarsi di ogni prevenzione personale, in guisa che l'animo suo, scevro da ogni cura, sia atto a ricevere piena ed intera la luce della verità, che freddo ed impassibile, come la legge che deve applicare, egli resista ad ogni tentativo di corruzione, per parte dei litiganti, ed a qualsiasi pressione che si cerchi di esercitare sovra di lui. Ma se egli ha questi doveri, è necessario che vi siano istituzioni tali, che valgano ad assicurargli la tranquillità e l'indipendenza, che allontanino da lui ogni stimolo ad uscire dalla via dell'onestà, che gli rendano facile la lotta contro le passioni umane, pel trionfo del vero e del bene. A questa esigenza risponde, secondo il mio modo di vedere, il sistema della pluralità come cercherò di dimostrare:

« Le cause, diceva il D'Aguesseau, portano seco le loro prevenzioni: esse ci colpiscono secondochè il primo sguardo è loro contrario o favorevole, e spesso ne giudichiamo, come delle persone, dalla loro fisionomia »; il giudice non può a meno di partecipare ai sentimenti e, direi anche, ai pregiudizi della sfera in cui vive, ha talvolta simpatie e vincoli di amicizia con una delle parti litiganti, in lui agiscono come in ogni altro uomo, e l'istinto del potere, e la tendenza all'equità, e l'inclinazione a favorire i deboli.

La legge, d'altra parte, quand'anche sia vicina all'ideale che se ne formava Bacone, non può a meno di lasciargli una certa larghezza nell'interpretazione: ecco il pericolo che il giudice non sentenzi secondo giustizia, inconsciamente tratto in errore da una di quelle tante cause che ho enumerato. Se egli ha a fianco un collega che esamina spassionatamente la questione, questi lo avvertirà a tempo della falsa via in cui sta per mettersi, e lo tratterrà dal commettere, pur non volendo, un'ingiustizia.

Altra, e più riprovevole origine possono avere le parzialità dei magistrati: sentimenti di odio o di vendetta, corruzioni da parte dei litiganti, pressioni dei superiori: I casi pur troppo non sono impossibili ad avverarsi: le cause più disparate possono far si che un giudice abbia serii motivi di rancore verso una delle parti, e ignobilmente pensi a valersi del suo ufficio per isfogarli; se il magistrato è collegiale è quasi impossibile che tutti siano nella stessa condizione: due, od uno almeno, saranno liberi da ogni opinione preconcetta.

Litiganti ricchi, disonesti, desiderosi di spuntarla ad ogni costo, non hanno scrupoli a sedurre un magistrato: se i giudici sono molti, le parti non avranno il loro tornaconto, e, forse, nemmeno la possibilità d'avvicinarli; e se fra essi, uno vi fosse, il quale da solo si risolverebbe a cedere, non lo farà, temendo di venire scoperto, se giudica insieme ad altri colleghi.

Le continue proposte tendenti a garantire l'inamovibilità e ad assicurare l'imparzialità nelle promozioni dei funzionarii dell'ordine giudiziario, provano in modo incontestabile che si sente il bisogno di allontanare fino il sospetto dell'ingerenza governativa nelle azioni dei medesimi; è certo però che, qualunque miglioramento si voglia escogitare, niuno vi sarà mai che sottragga pienamente il giudice all'autorità diretta, od indiretta del potere esecutivo: Ora si dànno frequenti cause che interessano il governo, o persone che hanno o vantano potenti amicizie; questi ultimi, se non si vuole pensare che il Governo si valga direttamente della sua autorità per costringere i magistrati a decidere in modo a lui favorevole, questi privati, dico, è certo che non esitano ad intimorire un giudice che sia solo ed isolato; ma non ardiscono di minacciare nè un intero corpo, nè un membro di esso, il quale si riderebbe di queste prepotenze e potrebbe divulgarle, mentre chi le fa ha interesse a tenerle celate.

Supponiamo ora che queste ipotesi si verifichino; che un giudice ostile, corrotto, intimorito intervenga alla discussione con deliberato proposito di favorire una delle parti, quantunque egli sappia che essa ha torto. A questo punto può darsi che egli si trattenga: bisogna dar ragione ai colleghi di quello che si dice, ed esso troverà impossibile di motivare plausibilmente il

suo voto, avrà paura che la sua mala azione venga conosciuta e che i compagni lo disprezzino. Se poi egli ha l' impudenza di sfoggiare i suoi cavilli, gli altri si avvedranno ben presto delle sue intenzioni, gli faranno una gagliarda opposizione, e impediranno, colla forza dei loro voti, che si conculchi il diritto altrui; e ciò essi faranno, non foss'altro, per spirito di corpo, per evitare di porre il loro nome a' piedi di una sentenza iniqua.

Pensiamo inoltre che il giudice debole, ma non perverso, il quale colto in un momento di maggior fiacchezza d'animo, asseconderebbe forse le mire disoneste di un potente, sapendo di essere scoperto bersaglio alle sue ire, se lo contrasta, avrà il coraggio di resistergli quando può ripararsi dietro il segreto della deliberazione.

Non ignoro, che malgrado il sistema della pluralità, quelli che funzionano da relatori sono esposti alle brighe ed agli intrighi, come se ad essi esclusivamente spettasse la decisione della lite; osservo però, che è voto quasi unanime che essi vengano soppressi, sull'esempio di una parte considerevolissima dello stato ove non esistono, e la giustizia è, ciò non ostante, convenientemente amministrata; perciò, senza addentrarmi nell'esame di siffatta quistione a me estranea, mi limito ad esprimere il desiderio che il sistema collegiale funzioni nella sua integrità.

I fautori del giudice singolo asseriscono che basta la responsabilità, che ricade sopra di lui piena ed illimitata, a renderlo forte contro le passioni, inaccessibile alle seduzioni, sordo alle minacce. Egli, si dice, saprà sottrarsi a tutte queste perniciose influenze, perchè non vuole essere imputato di avere commessa un'infamia nell'esercizio del suo ministero. Ed eccomi tratto a discorrere brevemente l'argomento della responsabilità dei giudici, che è, come già dissi, l'appoggio principale di coloro che avversano la pluralità.

Che il giudice debba rispondere degli atti cui addivenne nel compiere le sue funzioni, i quali costituiscono reato a norma del codice penale, che debba risarcire ai privati litiganti il danno loro arrecato mediante dolo, frode, concussione o diniego di giustizia, nissuno contesta. Ma a questo punto, io dico, deve arrestarsi la responsabilità sua, non puossi censurarlo del concetto che ha elaborato nella sua mente, senza venire a menomare la sua libertà e a danneggiare, per tal modo, immensamente l'amministrazione della giustizia.

Gli stessi autori che, come il Bonasi (V. *Della responsabilità civile e penale dei ministri* ecc.) sono, in fatto di responsabilità dei pubblici funzionarii, per principio, contrarii ad ogni restrizione, debbono riconoscere che è pienamente giusto fare un'eccezione alla regola riguardo ai giudici. L'on. Mancini, presentando, il 25 novembre 1876, alla Camera dei Deputati un progetto di legge tendente a facilitare l'azione dei privati contro i pubblici ufficiali, dichiarava di nulla voler innovare nelle disposizioni del codice di procedura civile concernenti l'azione contro i magistrati. Il sistema feudale, che astringeva i magistrati ad indennizzare le parti dei danni arrecati colle loro sentenze, (V. Bonasi Op. cit. pag. 214) venne abbandonato da gran tempo, poichè, ove lo si applicasse, si ridurrebbero alla miseria tutti i giudici, e tutti si allontanerebbero da tale carriera: ebbene, tale concetto viene ripresentato sotto un aspetto alquanto diverso dai fautori dell'unicità: essi vogliono assog-

rezza che lo studio venga fatto seriamente. Pur non disconoscendo i benefizi che questa forma potrebbe arrecare, io non credo che la si debba accogliere, perchè essa ci toglierebbe la segretezza del voto, che protegge la libertà del magistrato.

Pertanto nel chiudere queste ricerche non posso a meno di formulare il voto, che la riforma promessa dall'augusta parola del Re, nell'inaugurare la presente legislatura, venga presto a sanare i mali di cui oggi ci lamentiamo, ma non sopprima il collegio, e non ne restringa la competenza.

L'esame dei due sistemi mi permette di riassumerne così i caratteri: L'uno, affatto teorico, suppone prevalenti nell'uomo le passioni meno buone, e perciò, chiamati a giudici i più dotti, si sforza di porli in condizioni tali che, per conseguire il loro vantaggio, debbano pur procurare il bene comune; l'altro, più pratico, vede l'uomo quale è in realtà, un misto di bene e di male, avverte la difficoltà di trovare uomini veramente capaci, nota che l'opera collettiva può essere molto più proficua che quella individuale e cerca di riunire i giudici nelle condizioni migliori per l'adempimento dell'ufficio loro. Nulla vi ha di perfetto a questo mondo, contentiamoci adunque di ciò che presenta minori inconvenienti. Tale è ai miei occhi il sistema del magistrato collegiale perchè assicura almeno l'imparzialità e l'indipendenza del giudice: egli è con giusto orgoglio che noi leggiamo le parole che il Guardasigilli Mancini diceva alla Camera il 19 Aprile 1877: « La magistratura italiana è onesta, benchè miseramente retribuita ed esposta alle più dure prove; nessun fatto, convien dirlo, essa offre di prevaricazione, non sono mai stati dimostrati in modo positivo abusi di potere commessi contro i privati cittadini per corruzione o venalità; nei giudizi contro il governo usa del potere di vedere se il ministro ha violato la legge con prudenza, senza abuso, ma senza servilità, e senza ritegno, colla coscienza di adempiere un dovere. » Ciò deve soddisfarci e incoraggiarci, perchè « fin tanto che avremo una magistratura indipendente ed incorrotta », lo diceva l'Onor. De Falco in una recente solenne occasione, ricordando le parole di un illustre statista morto or non è molto tempo, « non dobbiamo disperare delle sorti del nostro paese ».

115867